

**UNIONE TERRA DI MEZZO**

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESA LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, per i Comuni di Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto, PER IL PERIODO 1/7/2023-30/06/2026 – CIG GARA: \_\_\_\_\_ CIG DERIVATI: \_\_\_\_\_

Atto redatto nella modalità elettronica

L'anno \_\_\_\_\_ ed il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cadelbosco di Sopra, nella sede municipale

**AVANTI A ME**

**Dott.ssa** \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in Comune di Cadelbosco di Sopra

**SONO COMPARI**

Da una parte:

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in Comune di Cadelbosco di Sopra, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Terra di Mezzo, codice fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione Terra di Mezzo, in forza di decreto del

Presidente dell'Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. L'Unione Terra di Mezzo, nel seguito del presente atto è denominata anche per brevità "Unione" o "Committente";

Dall'altra parte:

**Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_, della Ditta \_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_ - CF \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, come risultante da visura acquisita agli atti d'ufficio in data \_\_\_\_\_. La suddetta Società risulta iscritta, a norma dell'articolo 1 del vigente Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 101 del 13/04/2022, al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito con Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

La suddetta Società, in proseguo, verrà denominata per brevità anche "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

#### **PREMETTONO**

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione Terra di Mezzo, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara ad evidenza pubblica, lotto unico, per l'affidamento in concessione, sui tre Comuni facenti parte dell'Unione (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto), del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1, commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, con decorrenza 01/07/2023 e

scadenza 30/06/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi in accordo tra le parti ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, approvandone il relativo Capitolato e Relazione Tecnica/PEF, dando atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 60 e 36 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con la succitata determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è disposto di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria", sottoscritta dalle parti (Unione Terra di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia) in data 30/11/2022 (Rep n. 151/22);
- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di apposita richiesta trasmessa con nota prot. Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente scadenza il \_\_\_\_\_ recante:
  - metodo di gara: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo;
  - criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - percentuale massima di aggio posto a base di gara: 21% (ventuno per cento);
  - valore stimato complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, per tutti i tre Comuni aderenti all'Unione e per il periodo di vigenza della stessa (36+36) pari ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa), oltre ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) per l'opzione di proroga per 6 (sei) mesi, per un totale complessivo stimato della concessione di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa);

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ad oggetto: "SUA: Aggiudicazione definitiva non efficace concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo CIG \_\_\_\_\_", la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha stabilito di approvare, a seguito dell'apposita procedura esperita nelle sedute \_\_\_\_\_, per un totale di sedute n. \_\_\_\_\_, i verbali di gara allegati alla determinazione stessa e di aggiudicare in via definitiva non efficace la concessione del servizio in oggetto a \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, che ha riportato un punteggio complessivo di \_\_\_\_\_ e ha offerto una percentuale di aggio del \_\_\_\_\_ (Iva esclusa), sull'importo a base di gara pari a 21 corrispondente alla percentuale massima di aggio;
- che, con la determinazione da ultimo menzionata, la Stazione Unica Appaltante ha altresì dato atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica da parte della Provincia dei requisiti prescritti;
- che con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al Protocollo dell'Unione n. \_\_\_\_\_, la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare l'aggiudicazione definitiva non efficace, indicando altresì la data di scadenza del termine dilatorio, prima del quale non è possibile stipulare il contratto di concessione, al \_\_\_\_\_;
- che con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo dell'Unione Terra di Mezzo al n. \_\_\_\_\_, la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare che "con riferimento alla lettera trasmessa via Pec in data \_\_\_\_\_ N° prot. \_\_\_\_\_, si comunica che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83

- del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità. Pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con atto del Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, di questa Amministrazione nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è, alla data odierna, divenuto efficace”;
- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione Terra di Mezzo ha preso atto dell'aggiudicazione in via definitiva del servizio di cui all'oggetto, come da determinazione sopra richiamata della Provincia di Reggio Emilia n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alla Ditta \_\_\_\_\_ alle condizioni prescritte nel capitolato, nell'offerta tecnica ed economica e nel PEF che lo accompagna;
  - che con la determinazione da ultimo menzionata il Responsabile dell'area Finanziaria Tributi ha acquisito i seguenti CIG “DERIVATI”: Comune di Bagnolo in Piano: CIG \_\_\_\_\_; Comune di Cadelbosco di Sopra: CIG \_\_\_\_\_; Comune di Castelnovo di Sotto: CIG \_\_\_\_\_;
  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;
  - che \_\_\_\_\_ ha trasmesso la dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/1991 (acquisita al prot. dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
  - che, nei documenti di gara, la stipula del contratto è stata espressamente subordinata al rispetto degli adempimenti in materia antimafia, previsti dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Emilia e i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo in data 11.12.2014 (approvato con atto di deliberazione G.U. nr. 22 del 09/12/2014)
  - che in data \_\_\_\_\_ la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), ha provveduto a richiedere, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), l'informazione

antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, essendo trascorso il termine di cui all'art. 92 del Decreto del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla citata richiesta di informazione antimafia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'Unione intende procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando quanto previsto nel prosieguo del presente contratto in materia di recesso/risoluzione dall'art. 12 all'art.17;

- che, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 del \_\_\_\_\_, depositata nel fascicolo contrattuale, la Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi, firmataria del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER;
- Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano la concessione di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Il capitolato, di cui si omette la lettura per espressa dispensa dei componenti, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende integralmente richiamato, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si allegano matrice dei rischi e PEF prodotti in gara dal Concessionario;
3. Oltre al documento di cui al comma 2 del presente articolo, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Copia analogica dichiarata conforme all'originale analogico dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara;
  - b) Copia analogica dichiarata conforme all'originale analogico della Polizza Assicurativa globale a copertura della responsabilità civile verso terzi e della Polizza di assicurazione della responsabilità patrimoniale;
  - c) Copia digitale dichiarata conforme all'originale analogico della garanzia definitiva rilasciata all'Unione Terra di Mezzo per conto dei suoi Comuni;
  - d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENTER-ER;
  - e) Copia digitale dichiarata conforme all'originale analogico del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione dei lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 (approvato con atto di deliberazione G.U. nr. 22 del 09/12/2014);
4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, con firma digitale relativamente ai documenti di cui ai commi 2 e 3, lett. c), d), e), e con firma autografa relativamente ai documenti di cui al comma 3 lett. a) e b), in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. Gli originali analogici delle garanzie definitive saranno depositati presso il tesoriere dell'Unione Terra di Mezzo. Come previsto dal bando di gara, l'offerta tecnica proposta in sede di gara costituisce vincolo contrattuale per il soggetto affidatario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

#### **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016, del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019 e ss.mm.ii nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e dalle disposizioni regolamentari vigenti nelle materie oggetto del presente contratto nei Comuni aderenti all'Unione Terra di Mezzo;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente con valore cogente in termini di adeguamento anche dei contratti già sottoscritti;

3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 (approvato con atto di deliberazione G.U. nr. 22 del 09/12/2014).

### **ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)**

1. L'Unione Terra di Mezzo come sopra rappresentata, affida in concessione a \_\_\_\_\_ la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche **affissioni** nei Comuni aderenti all'Unione Terra di Mezzo (Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra e Castelnovo di Sotto), ai patti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati, che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare. La gestione del servizio affidato in concessione avverrà con contabilizzazione e rendicontazione separata per i



singoli Comuni aderenti all'Unione. Per le annualità non prescritte, la Concessione ha per oggetto anche la gestione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni, Capo I del decreto legislativo 507/93 e s.m.e.i..

2. Il Concessionario provvederà alla gestione del servizio a propria cura e spese per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e alla rimozione, smaltimento, sostituzione e all'installazione di nuovi impianti (in quest'ultimo caso nel rispetto dell'offerta di gara), previo accordo con l'Unione, nel caso se ne presentasse la necessità. Al termine della concessione gli stessi impianti passeranno nella proprietà e disponibilità dei Comuni ove sono ubicati.

3. Il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra a ciascun Comune aderente all'Unione e all'Unione stessa in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

4. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

#### **ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)**

1. Le parti danno atto che la concessione del servizio oggetto del presente contratto ha avuto inizio, in pendenza della stipula dello stesso, a far data dal 01/07/2023, come dichiarato dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi nell'ambito della propria determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. La durata della concessione è stabilita in mesi 36 (trentasei), con decorrenza 01/07/2023 e termine 30/06/2026, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi in accordo tra le parti da formalizzare con esplicita accettazione da parte delle stesse.
2. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna, su richiesta scritta dell'Unione, da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara di affidamento, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

3. Qualora nel corso di durata della concessione la normativa nazionale dovesse prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi similari ai canoni in oggetto, nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario e mantenere inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.
4. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun indennizzo o risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa oppure l'abolizione dell'oggetto della concessione.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare eventuali riscossioni. Dovrà comunque e in ogni caso consegnare ai Comuni e al Concessionario subentrato:
- gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi;
  - gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico. In caso di inadempienza l'Unione è autorizzata a rivalersi sulla garanzia definitiva.

**ARTICOLO 5 Corrispettivo ad aggio a favore del concessionario - Equilibrio e disequilibrio economico-finanziario**

1. Il servizio oggetto della concessione viene compensato ad aggio, da rilevarsi nella misura del \_\_\_\_ (\_\_\_\_%), con riferimento ad ogni singolo Comune dell'Unione, sul valore lordo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni riscosso e connessi accessori compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti, al netto dei rimborsi effettuati. Il complessivo importo contrattuale stimato sui tre Comuni dell'Unione e

per l'intera durata contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), oltre ad IVA di legge del 22%, di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), così per un importo contrattuale totale stimato, al lordo di Iva (esclusa l'eventuale opzione di proroga di mesi 6), stimato in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_).

2. E' stabilita, in favore dell'Unione, la costituzione di una garanzia in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di € 23.272,58 (euroventitremiladuecentosettantaduevirgolacinquantotto). Tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione.
3. In caso di modifica normativa della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe conseguente ad un intervento normativo, che comportino una variazione superiore o uguale al 10% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario. Conseguentemente in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione che risulti inferiore al 10% il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione del PEF ed alcuna contestazione.
4. In caso di forza Maggiore che comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, di cui all'art. 10 comma 1 del Capitolato, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi, non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
5. Inadempienza da parte del Concessionario, di cui alle obbligazioni degli artt. 13, 25 e 8 del Capitolato;

6. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi 3, 4 e 5, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Unione e i suoi Comuni, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

7. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, come risultante dalla matrice allegata.

8. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui al comma 6, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Unione e i suoi Comuni, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti

entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

9. In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176 comma 5bis del d. Lgs. 50/16.

#### **ARTICOLO 6 (Fatturazione)**

1. Il pagamento dell'aggio dovuto al Concessionario, sarà eseguito, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato, con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolari fatture emesse dal Concessionario ed intestate a ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica degli importi dovuti con quelli fatturati e degli altri adempimenti previsti dal medesimo art. 9 succitato e previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e del rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

#### **ARTICOLO 7 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)**

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Concessionario dichiara di assumere espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima.
2. I pagamenti a favore del Concessionario saranno disposti sui conti correnti dedicati, comunicati dallo stesso, come da comunicazione acquisita al Prot. Unione Terra di Mezzo, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presso i seguenti Istituti: \_\_\_\_\_ c/c \_\_\_\_\_, i soggetti autorizzati al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo sono i Sigg.: \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;
3. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui il Concessionario esegua

movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il Concessionario deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

5. Il Concessionario si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali emessi ai Comuni aderenti all'Unione Terra di Mezzo, rispettivamente, i seguenti CIG derivati:

Comune di Bagnolo in Piano CIG \_\_\_\_\_;

Comune di Cadelbosco di Sopra CIG \_\_\_\_\_;

Comune di Castelnovo di Sotto CIG \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 8 (Obblighi a carico del Concessionario)**

1. Il Concessionario è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato per l'affidamento che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto. Il Concessionario è altresì tenuto al rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara, depositato in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.

#### **ARTICOLO 9 (Vigilanza e controlli)**

1. Spetta al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione, in proprio o a mezzo di personale da esso delegato, l'attività di ispezione e controllo sul corretto svolgimento del servizio in concessione.

2. Il concessionario è quindi tenuto:

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che si riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire tutta la documentazione amministrativa-contabile, le

notizie o i dati relativi alla gestione del servizio che verranno richiesti e nei termini stabiliti, consentendo il libero accesso ai propri uffici;

- a tenersi a disposizione per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

3. L'Unione si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il miglior svolgimento del servizio, direttive che il concessionario si obbliga sin d'ora ad osservare.

#### **ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)**

1. A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Concessionario, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del capitolato e all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha costituito a favore **dell'Unione** garanzia definitiva a mezzo di: \_\_\_\_\_

2. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune, il Concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposita diffida, è tenuto al reintegro della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

3. Detta garanzia sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 11 del capitolato.

#### **ARTICOLO 11 (Responsabilità del Concessionario)**

1. Il Concessionario terrà completamente sollevate e indenni le Amministrazioni e gli Organi dei Comuni e dell'Unione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre che sia connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa. A tale scopo si dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del capitolato, il Concessionario ha prodotto copie dichiarate conformi all'originale di idonee polizze assicurative e precisamente:

- a globale copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, codice sub Agenzia n. \_\_\_\_\_, con decorrenza \_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_;

- a globale copertura della Responsabilità Patrimoniale: Polizza n n.\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, codice sub Agenzia n. \_\_\_\_\_, con decorrenza \_\_\_\_\_ e scadenza\_\_\_\_\_.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

#### **ARTICOLO 12 (Penali)**

1. In caso di accertate irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio o in ogni caso di inadempienze contrattuali, l'Unione, a seguito di regolare contestazione dell'inadempienza segnalata dagli uffici comunali competenti, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima, provvederà ad applicare una penale a favore dell'Unione, così ripartita:

- mancata o incompleta consegna dei rendiconti previsti dall'art. 8 commi 1,2 e 3 del capitolato: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancato svolgimento dell'attività periodica di controllo di cui all'art. 13, comma 6, punto i) del capitolato: € 300,00 per ogni verifica omessa;

- mancata consegna della banca dati di cui all'art. 13, comma 7 del capitolato secondo le modalità e tempi ivi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancato o non corretto adempimento degli altri obblighi contrattuali: penali per un importo che va da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 3.000,00(tremila), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa.

2. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento delle penali, il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva di cui al precedente articolo 10, che il Concessionario dovrà provvedere a reintegrare secondo quanto previsto nel medesimo articolo 10, comma 2.

#### **ARTICOLO 13 (Clausola Risolutiva Espresa)**



1. La Concessione si intenderà risolta per diritto, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di cancellazione del Concessionario dall'albo di cui al D.M. 101/22 e comunque qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determinino l'abolizione della concessione.
2. In caso di risoluzione di diritto della Concessione per la cancellazione dall'albo del Concessionario, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all'Unione e ai suoi comuni, i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Unione stessa e dai suoi Comuni in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione e tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

#### **ARTICOLO 14 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, ciascun Comune e l'Unione, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente e in quelli previsti dal capitolato, in particolare all'articolo 32 comma 2, ha facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, secondo le modalità di cui all'articolo 32 comma 1 del capitolato.
2. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore dell'Unione e dei suoi Comuni sono quantificate secondo quanto previsto all'articolo 32 commi 3 e 4 del Capitolato.
3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

#### **ARTICOLO 15 (Risoluzione del Contratto per reati accertati)**

1. Ciascun Comune e l'Unione hanno l'obbligo di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 33 del capitolato.

#### **ARTICOLO 16 (Revoca della Concessione)**

1. La Concessione può essere revocata da ciascun Comune e dall'Unione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato via PEC al Concessionario.
2. Ricorrendo le circostanze trova applicazione l'art. 176 commi 5bis e 6 del D. Lgs. 50/2016”:

#### **ARTICOLO 17 (Recesso)**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 5 comma 6, la Parte interessata recede dal contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 35 comma 2 del Capitolato.
2. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

#### **ARTICOLO 18 (Effetti cessazione del Contratto)**

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione di cui all'articolo 36 comma 1 del capitolato e l'Unione provvederà ad escutere la garanzia di cui all'articolo 10 del presente contratto.

#### **ARTICOLO 21 (Codice di comportamento)**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento dei dipendenti di ciascun Comune (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i “Codici di comportamento”), il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.
2. Si dà atto che il Committente ha trasmesso al Concessionario copia dei Codici di comportamento tramite propria nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dell'Unione Terra di Mezzo, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: \_\_\_\_\_.

3. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere copie dei Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente contesta per iscritto la violazione al Concessionario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

**ARTICOLO 22 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici - clausole)**

1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione:

-Il sottoscritto Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto l'11.12.2014, (approvato con atto di deliberazione G.U. nr. 22 del 09/12/2014), presso la Prefettura di Reggio Emilia, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **(Clausola n. 1)**

- La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. **(Clausola n. 2)**

- La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). **(Clausola n. 3)**

- La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. **(Clausola n. 4)**

- La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. **(Clausola n. 5)**

- La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. **(Clausola n. 6)**

- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. **(Clausola n. 7).**

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione Terra di Mezzo ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa, relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

3. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate anche in sede di stipula dei relativi subcontratti.

#### **ARTICOLO 23 (Cessione del contratto e sub-concessione)**

1. Ai sensi dell'art. 26 del capitolato, è nulla la cessione del presente contratto di concessione e la subconcessione a terzi, pena la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, con incameramento della garanzia definitiva, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Unione dei Comuni e ai Comuni stessi per effetto della risoluzione del contratto.

2. Il Concessionario risponde direttamente dell'operato dei terzi che si ingeriscono senza titolo nella gestione del servizio.

#### **ARTICOLO 24 (Domicilio del Concessionario)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede amministrativa/operativa di \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_, come da comunicazione assunta al Prot. dell'Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. Il Concessionario ha comunicato in data \_\_\_\_\_ (Prot. n. \_\_\_\_\_ dell'Unione Terra di Mezzo) il nominativo del referente di zona Sig. \_\_\_\_\_ e il nominativo di riferimento per lo svolgimento del servizio Sig. \_\_\_\_\_

3. Il Concessionario si impegna a fornire aggiornamento tutte le volte che intervengano variazioni/integrazioni.

#### **ARTICOLO 25 (Controversie e foro competente)**

1. In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario e l'Unione, sia durante il periodo di concessione che al termine della stessa, le parti si attiveranno per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga ad accordo bonario ogni controversia sarà rimessa all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia. E' esclusa la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV del Codice Civile articoli da 1362 a 1369.

#### **ARTICOLO 26 (Spese contrattuali- disciplina fiscale – Registrazione)**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate per l'Emilia-Romagna n. 35616 del 19/12/1997, sul presente atto.

#### **ARTICOLO 27 (Obblighi di riservatezza)**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dei Comuni/Unione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tale previsione non trova applicazione con riferimento ai dati personali.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove si memorizzano i dati e le informazioni trattate nell'espletamento della concessione, solo previa autorizzazione dei Comuni/Unione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 28 "Trattamento dei dati personali", il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ARTICOLO 28 (Privacy)**

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali dell'Unione Terra di Mezzo e dei suoi comuni aderenti.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il

rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

4. In particolare il Concessionario aggiudicatario del servizio è tenuto, in solido con i suoi dipendenti, ad assicurare la riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l'espletamento del servizio ed è obbligato a consegnare al Comune, alla scadenza dell'appalto, tutta la documentazione che il Concessionario stesso ha redatto in ragione del servizio affidatogli o che gli è stata fornita dall'Ente.

5. Qualsiasi dato relativo all'attività oggetto del presente capitolato e di cui il personale del Concessionario aggiudicataria è venuto a conoscenza, non può essere comunicato o divulgato a terzi, né può essere in alcun modo utilizzato da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla attività della stessa, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

6. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. Tutti i dati pertinenti agli archivi esterni consultati durante lo svolgimento del servizio sono da considerarsi strettamente riservati, con conseguenze civili e penali in caso di inosservanza.

7. Nel caso di violazione l'aggiudicataria del servizio sarà tenuta a rispondere di ogni eventuale danno subito dall' Amministrazione Comunale, la quale è da considerarsi manlevata da ogni responsabilità civile e/o penale, perdita, danno (diretto o indiretto) di qualsiasi natura (contrattuale o extracontrattuale) derivante da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi, derivante dalla violazione dell'obbligo di riservatezza e di trattamento dei dati.

8. L'Amministrazione Comunale valuterà la gravità della violazione, che può dar avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente ai documenti di cui all'art. 1 che, sia pure non materialmente allegati, costituiscono



parte integrante e sostanziale del presente contratto, con firma digitale e marca temporale. I documenti di cui alle lettere a), e b) del comma 3 dell'art. 1, depositati in copia conforme analogica di originale analogico, sono sottoscritti dalle parti con sottoscrizione autografa.

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, sul presente contratto e sui documenti di cui all'art. 1 che, sia pure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Appongo inoltre la mia sottoscrizione autografa sui documenti di cui alle lettere a), e b) del comma 3 dell'art. 1, depositati, in copia conforme analogica di originale analogico, agli atti della Segreteria Generale. Tutta la documentazione contrattuale è depositata nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di n. \_\_\_\_\_ fogli, di cui \_\_\_intere facciate e quanto oltre alla successiva, dattiloscritte in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario Generale Rogante.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

**p. l'Unione Terra di Mezzo**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi

\_\_\_\_\_ F.to in modalità elettronica

**p. il Concessionario**

\_\_\_\_\_ F.to in modalità elettronica

**Il Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo**

\_\_\_\_\_ F.to in modalità elettronica